



**COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA**  
**(CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA)**

TEL. 0942 980230 FAX. 0942 984505

P. IVA E C.F. 00291090876

E-MAIL: [info@comune.castiglionedisicilia.ct.it](mailto:info@comune.castiglionedisicilia.ct.it)

**Ordinanza n° 15 del 08/03/2020.**

**OGGETTO: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio comunale.**

**IL SINDACO**

**Richiamate le seguenti disposizioni emanate da organi sovra comunali:**

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020;
- le ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n°1 del 25 febbraio 2020 e n° 2 del 26 febbraio 2020.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08/03/2020.
- l'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n°3 del 08 marzo 2020.

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

**Ritenuto** di dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio tra la popolazione.

□ **Visto** l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii.

## **ORDINA**

fermo restando tutto quanto previsto nelle disposizioni sovra comunali in premessa enunciate, **con decorrenza immediata e fino AL 3 APRILE 2020:**

1. In osservanza alla ordinanza del 8 marzo 2020, n° 3 del Presidente della Regione Siciliana **chiunque, a partire dal 23 febbraio 2020**, abbia fatto ingresso nel territorio del comune di Castiglione di Sicilia, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato anche nei territori **della Regione Lombardia e delle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria, Novara, Verbanio-Cusio-Ossola, Vercelli, nonché negli altri territori individuati con successivi D.P.C.M.,** deve comunicare tale circostanza al **comune, al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta** con obbligo di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall'arrivo con divieto di contatti sociali, di osservare il divieto di spostamento e di viaggi, di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza.
2. In osservanza alla ordinanza del 8 marzo 2020, n° 3 del Presidente della Regione Siciliana, la chiusura di palestre, piscine e centri di benessere.
3. La sospensione del mercato settimanale.
4. La sospensione dell'apertura del Centro Espositivo di via Abate Coniglio e del Castello di Lauria. E' sospesa altresì l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
5. La sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;
6. Che nello svolgimento delle attività di ristorazione e bar, vige l'obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.
7. Che gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, devono garantire l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori.
8. La sospensione, altresì, di eventi e di competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del

proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d).

9. Che l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.
10. La sospensione di tutte le manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura in luogo pubblico e privato.
11. Che l'apertura dei luoghi di culto è condizionata a quanto stabilito dal D.P.C.M. 08/03/2020. È disposta la sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri.
12. Che l'accesso alla camera mortuaria del Cimitero Comunale sia consentito ad un massimo di due persone alla volta, con l'obbligo di osservare le misure igienico sanitarie di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 04/03/2020.
13. Che gli uffici comunali, ove compatibile con l'organizzazione del lavoro dell'ente, ricorreranno alla modalità di lavoro agile, così come disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Le disposizioni di cui sopra saranno gestite a cura dei responsabili dei settori competenti.
14. La sospensione, in deroga ad ogni precedente disposizione regolamentare, del ricevimento al pubblico presso gli uffici comunali. Saranno privilegiate le comunicazioni digitali e telefoniche, l'evasione delle pratiche avverrà utilizzando, ove possibile, strumenti informatici di comunicazione. Laddove sia strettamente necessario, previa prenotazione, gli uffici riceveranno su appuntamento il pubblico. Le anzidette disposizioni si applicano anche all'ufficio protocollo dell'ente. Le disposizioni di cui sopra saranno gestite a cura dei responsabili dei settori competenti.

## **DISPONE**

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente e venga diffusa nei principali locali pubblici.
- Di notificare la presente ordinanza, per opportuna conoscenza e quanto di rispettiva competenza, alla Prefettura di Catania, al Comando di Polizia Municipale, alle locali stazioni dei Carabinieri ed ai Responsabili dei Settori comunali.
- Che il comando di Polizia Municipale faccia rispettare le disposizioni di cui alla presente ordinanza.

**Salvo che il fatto non costituisca più grave reato**, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

*Dalla Residenza Municipale, 8 marzo 2020.*



**IL SINDACO**  
Camarera Antonino